



FONDO SOCIALE



M.I.M



REGIONE SICILIA

ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO «G.FALCONE»

C.F. 81002670875 – Cod. Min. CTIC81600V Via Cesare Battisti, 12 -95021 ACICASTELLO (CT)

**Tel:095274644 – Email: ctic81600v@istruzione.it Indirizzo PEC: ctic81600v@pec.istruzione.it
www.icsfalconeacicastello.it**

Codice univoco per la fatturazione elettronica: UFILQU

Decisione n. 65

All'Albo Pretorio Online

Amministrazione Trasparente

Oggetto: Decisione n. 65- Proroga tecnica affidamento Servizio di custodia degli edifici scolastici con contestuale concessione in sub comodato dei locali, destinati ad alloggio gratuito del custode, annessi agli edifici scolastici per uso abitativo plesso Via Crispi n. 58 Aci Castello con impegno del comodatario di svolgere attività di sorveglianza degli edifici scolastici nelle ore extrascolastiche e notturne sia feriali che festive.

Il Dirigente scolastico

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 08/05/2012 avente ad oggetto “Ratifica Accordo Collaborativo per il servizio di custodia degli edifici scolastici”;

Visto l’art. 2 dell’Accordo Collaborativo per il servizio di custodia degli edifici scolastici che autorizza a mezzo bando/avviso il Dirigente Scolastico pro tempore dell’I.C Falcone di Aci Castello a ricercare, tra il personale ATA in servizio presso l’istituto, personale disponibile ad assumere incarico di custode dei locali annessi agli edifici scolastici per uso abitativo plesso Via Crispi n. 58 Aci Castello;

Visto che nell’allegato A dell’Accordo suddetto “Schema disciplinare per la sub concessione in comodato d’uso dei locali annessi agli edifici scolastici per uso abitativo” è stabilito che il servizio di custodia con concessione in comodato dell’alloggio del custode ha durata annuale con possibilità di rinnovo;

Vista la nota dirigenziale prot. n. 5506 del 31/03/2025 con la quale si rappresentava al Comune di Aci Castello urgenza di volere comunicare a questa Dirigenza il valore economico presuntivo da attribuire al godimento annuale dell’immobile di che trattasi al fine della determinazione della disciplina applicabile anche alla luce del D. lgs. n. 36/2023;

Vista la nota del Comune di Aci Castello del 06/05/2025 protocollo scolastico n.7235 che non comunica a questa dirigenza il valore economico presuntivo da attribuire al godimento annuale dell’immobile di che trattasi al fine della determinazione della disciplina applicabile anche alla luce del D. lgs. n. 36/2023;

Considerato che nella nota del Comune di Aci Castello del 06/05/2025 protocollo scolastico n.7235 il Comune chiede al Dirigente Scolastico di ricercare il custode tra il personale ATA applicando il CCNL del personale del comparto Istruzione e ricerca, siglato tra le parti sindacali e l’A.R.A.N. il 18/01/2024, all’art. 50 e successivi e non tramite l’applicazione del Codice dei Contratti D.lgs. 36/2023;

Vista la nota dirigenziale del 17/06/2025 prot. n. 9764 con cui si richiede al Comune di Aci Castello la quantificazione dell’importo dell’affitto dell’immobile di che trattasi al fine del calcolo delle imposte dovute, nonché il trasferimento di una congrua provvista pari agli importi che dovranno essere versati per contributi, TFR e quant’altro connesso e dipendente dal rapporto di lavoro in essere con l’individuando assegnatario;

Vista la nota del Comune di Aci Castello del 23/06/2025 protocollo scolastico n. 10040 con cui il Comune ribadisce che nessun compenso viene riconosciuto al Personale ATA per le prestazioni connesse al servizio di custodia e che nessun compenso, indennità o diritto di sorta potrà essere preteso nei confronti sia dell'istituto scolastico che nei confronti del Comune proprietario;

Vista la nota dirigenziale del 10/07/2025 prot. n. 10568 con cui viene ribadito al Comune di Aci Castello che i contributi previdenziali ed assistenziali sono un diritto imprescindibile del lavoratore che l'Istituto scolastico diretto dalla sottoscritta non ha, nel proprio bilancio, fondi disponibili da utilizzare per il versamento di tali contributi assistenziali e previdenziali e, pertanto, è impossibilitato a dare corso all'accordo collaborativo in discorso, salvo che a seguito di un'esatta determinazione degli stessi sulla base della quantificazione per equivalente del compenso sia possibile individuare un'apposita copertura.

Considerato che a tutt'oggi non risulta che il Comune di Aci Castello abbia dato alcun riscontro alla suddetta nota;

Ritenuto necessario al fine di individuare la procedura di gara da utilizzare per l'affidamento/aggiudicazione del servizio di cui in oggetto che il Comune di Aci Castello comunichi le informazioni richieste;

Vista la proroga tecnica del 16/04/2025 prot. n. 6618, che andrà a scadere il prossimo 31 luglio 2025;

Visto l'art. 120 comma 11 d. lgs. n. 36/2023, che consente la prosecuzione del rapporto contrattuale "in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l'appaltatore uscente qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare";

Ritenuto che il servizio in parola è di pubblico interesse e, per la sua particolarità e delicatezza, deve essere garantito senza soluzione di continuità;

Rilevata l'esigenza che il servizio in oggetto non sia sospeso, per evitare un grave pregiudizio per l'Istituzione scolastica e considerato che il vigente quadro normativo consente l'affidamento diretto di un servizio nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;

Vista la nota prot. n. 6617 del 16/04/2025 con la quale la signora Concetta Romania, collaboratrice scolastica, ha manifestato la propria disponibilità alle stesse condizioni attualmente vigenti;

Ritenuto pertanto, nelle more della conclusione della nuova procedura di affidamento, di avvalersi della facoltà di esercizio di proroga del servizio in parola fino al 31 gennaio 2026, agli stessi patti e condizioni previsti per il periodo di normale durata del contratto;

Attestato che la sottoscritta non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura di che trattasi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m. e i., dell'art. 7 del d.p.r. n. 62/2013, nonché dell'art. 42 del D.lgs. n. 50/2016

DECIDE

per i motivi di cui in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto,

- 1) di prorogare, ai sensi dell'art. 120, co. 11, d. lgs. n. 36/2023 il servizio di cui in oggetto in favore della signora Concetta Romania fino al 31 gennaio 2026;
- 2) di trasmettere il presente provvedimento alla signora Concetta Romania;
- 3) di assolvere all'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento in adempimento alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 33/2013 e all'art. 1 comma 32 della Legge n. 190/12

nella sezione “Albo on-line e “Amministrazione Trasparente” del sito web dell’Istituto Scolastico;

- 4) di munire la presente decisione di efficacia immediata stante la necessità e l’urgenza.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonia Maria Grassi
(Documento Firmato digitalmente)